



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE

Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Fausta Fiorella PALAZZO	Presidente
Dott. Francesco GILIBERTI	Giudice Relatore
Dott. Antonio Ivan NATALI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 105 /2024 R G. Proc. Unit. per l'apertura della liquidazione controllata promosso

da

BIANCO MICHELE (c.f. BNCMHL81L30D862P),
con l'assistenza dell'OCC dott. Gabriele Carlo,
rapp. dif. dall'avv. Lariccia Matteo;

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data , da **BIANCO MICHELE** con l'assistenza dell'avv./dott. OCC/professionista nominato da questo Tribunale, piccolo imprenditore / consumatore a norma dell'art.2, lett. CCI sovraindebitato/insolvente, con il quale ha avanzato richiesta di apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio a norma dell'art.269 CCI;

vista la relazione redatta dall'OCC, da cui è dato desumere: la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore; le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

vista l'attestazione dell'OCC ex art. 268, comma 3, quarto periodo, CCI, secondo la quale è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

sentito il Giudice relatore già nominato con decreto del 2/5/2024 e sostituito con decreto del 15/7/2024;

rilevato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;



verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269;

Visto l'art. 270 C.C.I.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore di BIANCO MICHELE (c.f. BNCMHL81L30D862P);

NOMINA

quale Giudice delegato il dott. Francesco GILIBERTI;

quale liquidatore il professionista già nominato OCC dott. Gabrieli Carlo;

ORDINA

al debitore – se non già in atti - il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

Ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando il presente provvedimento titolo esecutivo suscettibile di essere portato in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCI;

DISPONE

A cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia e nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

Al liquidatore la trascrizione della sentenza presso i competenti Uffici di Conservatoria dei RRII immobiliari e/o del PRA, laddove nel patrimonio da liquidare via siano beni immobili o beni mobili registrati;

MANDA

Al liquidatore per la notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ed alla Cancelleria per gli altri adempimenti di legge.

Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 11/2/2005.

Il Giudice estensore

Dott. Francesco Giliberti

Il Presidente

Dott.ssa Fausta Maria Fiorella Palazzo



